

ALLEGATO "D"

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL
COMUNE DI CARLENTINI

L'anno duemila _____ addi _____ del mese di _____, in Carlentini presso
il Comune, Via Cap. F. Morelli n.6;

TRA

Il Comune di Carlentini, in persona del Responsabile del Settore, con sede in Carlentini via
F. Morelli n.6 Partita I.V.A. 00192920890, denominata "Amministrazione";

E

l'Avv _____, nato/a il _____ a _____ con studio in
_____ codice fiscale _____, partita I.V.A. _____
di seguito denominato "Avvocato"; Si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 CONFERIMENTO E OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione, in esecuzione della determinazione n. _____ del _____
conferisce all'Avv. _____, che accetta, l'incarico di
_____ Valore della causa: _____

Art. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione conviene che l'Avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra
col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi
consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la
conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

L'Amministrazione prende atto ed accetta che l'Avvocato, nello svolgimento dell'incarico, è
tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel
vigente Codice Deontologico Forense che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa
implicare la limitazione dell'esecuzione dell'incarico o del soddisfacimento degli interessi
immediati dell'Amministrazione.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato
ricevuto. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del
Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta

liberamente dal legale. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare all'Amministrazione l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte.

Art. 3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'Avvocato accetta il compenso stabilito per il presente incarico nella misura di € onnicomprensivi.

Tale importo è stato determinato sulla base del preventivo, fornito dall'Avvocato in osservanza di quanto stabilito nell'art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi ad avvocati esterni all'Ente approvato con delibera Consiliare n° 5 del 23/01/2019 recante la specificazione del compenso richiesto per ogni "fase" del giudizio, come da parcella preventiva indicante le voci di tariffa professionale applicate.

Il suddetto compenso viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Esso si intende comprensivo anche dell'attività difensiva che dovesse rendersi necessaria, in caso di proposizione ad opera della controparte di uno o più ricorsi incidentali/appelli incidentali/et similia.

L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, salvo l'obbligo di rimborsare al medesimo le spese sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività già espletata.

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività già espletata.

Art. 4 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

1. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, in nome e per conto dell'Ente, l'esazione delle spese e degli

onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, conferendo, ove necessario, un ulteriore mandato alla lite per l'attività di recupero crediti.

2. Nel caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

3. Su richiesta del professionista l'Ente corrisponderà un anticipo, a valere sulle voci di "spese processuali", in misura non superiore al 20% dell'importo presunto indicato in parcella.

4. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 20% della somma riportata nel preventivo di massima, relativa ai compensi professionali. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

5. In caso di transazione giudiziale il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.

Art. 5 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'Avvocato rende noto all'Amministrazione che ha stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice

_____ polizza n. _____ del
_, con un massimale di € _____ (euro _____).

L'Avvocato è altresì obbligato a:

-richiedere l'unificazione di giudizi aventi la/o stessa/o causa e/o oggetto;

-fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, l'Avvocato dovrà aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata;

-rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;

-alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un

parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

- consegnare all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa affidatogli;

Art. 6 INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' EX ART. 53, COMMA 16 TER, D. LGS. 30.03.2001, n. 165.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. 30-03-2001, n. 165, il Professionista dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Carlentini, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, o che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Professionista stesso per conto del Comune di Carlentini negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 7 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CARLENTINI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2, comma 3, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Carlentini, adottato con deliberazione di G.M. n. 5 del 04/02/2014, modificato ed integrato con deliberazione di G.M. n.85 del 03/10/2016 il Professionista e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Professionista il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non raccogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 8 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini sopra indicati.

Art. 9 RICHIAMO DI ALTRE NORME

Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per la disciplina degli incarichi legali, consegnato in copia all'Avvocato, e alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto in Carlentini,

Il Responsabile del Settore

L'Avvocato _____

